



Spettabile  
DEUTSCHE BANK S.P.A.  
Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo  
P.za del Calendario, 1  
2126 Milano

e p.c.  
Funzione Compliance

**Oggetto: Vs. mail di conferimento incarico di supervisione MIFID II – attuazione art. 81 Regolamento Intermediari.**

Diamo l'annuncio seguito alla nostra lettera del 13 agosto, nell'ultimo capoverso della quale richiamavamo l'urgenza di alcuni chiarimenti operativi, da parte Vostra, in merito alla fase applicativa dell'art. 81 del Regolamento Intermediari.

La questione che intendiamo sottoporvi, a tutela dei Colleghi che hanno ricevuto incarico di "supervisione", è la **verifica della corretta attuazione della normativa eteronoma e di quella contrattuale in tema di tutele professionali**. In particolare, le questioni da chiarire con riferimento alla corretta applicazione della normativa vigente (art. 81 Regolamento Intermediari) **in materia di supervisione** sono le seguenti, che precisano i seguenti obblighi che Vi incombono:

-sub a), di "*definire chiaramente le responsabilità dei membri del personale e assicurare che vi sia una chiara distinzione nella descrizione delle responsabilità delle figure addette a fornire informazioni e alla prestazione della consulenza*": ciascun supervisore deve non soltanto avere contezza dei nominativi dei colleghi da supervisionare, ma anche del tipo di supervisione da effettuare nei loro confronti: se riguardante la mera "*prestazione di informazioni*" oppure se riguardante la "*prestazione di consulenza*". **Non ci risulta che tale precisazione da parte Vostra sia stata fatta e ciò comporterebbe un vulnus "ab origine" dell'intera operazione che vi state apprestando a compiere**; vorremmo comunque avere cognizione di come si è già organizzata l'azienda in ambito di attività di supervisione nei confronti di Dipendenti non autorizzati ad agire in proprio la consulenza, ai sensi della richiamata normativa, visto che tale problema non è mai stato sino ad ora affrontato ma, a questo punto, riteniamo possa non rappresentare una novità assoluta.

-sub c), di "*assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza ed esperienza di cui agli articoli 79 o 80 possano operare unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale*". **Tale vincolo è da intendersi soprattutto come vincolo operativo**, da tradurre in necessari adeguamenti dei tool informatici che introducano alert e/o blocchi ostativi per l'operatività dei supervisionati, **e non può certo tradursi**, come oggi dichiaratamente è, **in una semplice intensificazione delle responsabilità "in vigilando" in capo al supervisore**. Inoltre ci risulta che in alcuni casi il supervisore debba supervisionare l'attività di Colleghi operanti in altri Sportelli, il che rende per definizione impossibile l'effettuazione di tale attività che, in ogni caso, è oggettivamente impraticabile nelle nostre realtà anche laddove sussistano situazioni organizzative mediamente migliori.

-sub d), di "*assicurare che il membro del personale addetto alla supervisione possieda, da almeno tre anni, le conoscenze e competenze idonee, ai sensi degli articoli 79 o 80, e le abilità e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente e non abbia subito, nello stesso periodo, provvedimenti disciplinari o sanzionatori nello svolgimento dell'attività*". A tale riguardo, riteniamo quantomeno opportuno, se non addirittura necessario, che il supervisore debba ricevere, prima della lettera di conferimento dell'incarico, tale attestazione di conoscenze, competenze e idoneità.

-sub e), di "*assicurare che il supervisore si assuma la responsabilità delle informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti dal soggetto supervisionato, ivi inclusa l'approvazione della dichiarazione di adeguatezza fornita ai sensi dell'articolo 41*". A riguardo, avvalendovi di una interpretazione quantomeno riduttiva della

portata della norma eteronoma, avete inteso tradurre la stessa in una semplice “*verifica di accettazione*” dell’incarico da parte del supervisore incaricato; in realtà dovrete invece realizzare le condizioni operative (previa verifica dei carichi di lavoro) perché il supervisore possa effettivamente e fattivamente presiedere alle attività di consulenza e di prestazione di informazione da parte dei supervisionati. Inoltre, nel caso in cui i supervisionati “in azione” fossero contemporaneamente due o più, dovrete operativamente inibire l’attività ai soggetti in supero, consentendo al supervisore di operare effettivamente, nello spirito della MiFID II, in modalità “one-to-one”.

-sub f), di “*assicurare che i clienti siano adeguatamente informati che i membri del personale operano sotto supervisione nonché sull’identità e le responsabilità dei soggetti che effettuano la supervisione di cui alla lettera e)*”. A riguardo, vorremmo conoscere le modalità con cui l’azienda intenda comunicare ai Clienti l’eventuale necessità di supervisione qualora se ne presenti la necessità una volta superato il limite temporale stabilito del 30.11.18;

- sub m), di “*tenere traccia e documentare i periodi di esperienza, rilasciando altresì idonea attestazione al membro del personale che ne faccia richiesta*”: sotto tale profilo, ci risulta che diversi Colleghi abbiano finora chiesto tale attestazione senza ricevere il dovuto riscontro.

**Con riferimento agli inattuati punti precedenti, non possiamo non segnalare l’inadeguatezza delle previsioni contenute nei due Manuali operativi da Voi pubblicati lo scorso 7 agosto, che forniscono indicazioni troppo generiche e meramente esemplificative sull’attività di supervisione; indicazioni che mal si conciliano con la pretesa aziendale di “trasferire” ai supervisori importanti responsabilità professionali e giuridiche, anche verso terzi, per tale attività.**

Sempre nella lettera di conferimento di incarico di supervisione, ci è stato segnalato che fate riferimento ad un precedente “**colloquio propedeutico**”: tale colloquio, almeno nei casi segnalati, non ci risulta essere avvenuto.

In particolare, poi, atteso che in tale lettera di incarico espressamente scrivete che “...*il compito principale del supervisore è quello di assicurare che i dipendenti supervisionati operino conformemente alle disposizioni normative vigenti e alle disposizioni interne di volta in volta emanate, **garantendo un corretto presidio delle attività prestate dal soggetto supervisionato a tutela degli interessi dei clienti***” e che “**il supervisore assume la responsabilità delle informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti dal soggetto supervisionato**”, **Vi invitiamo a dichiarare temporaneamente sospesa l’operatività di tale incarico fino ad avvenuta verifica della sussistenza delle condizioni operative minime, sia con le Scriventi OO.SS., sia con il coinvolgimento della Commissione Politiche Commerciali.**

Va da sé che, **fino a quando non si dovesse addivenire**, per Vostra iniziativa, **ad una applicazione chiara e con noi condivisa della normativa Consob**, inviteremo i Colleghi interessati ad applicare la **sopracitata normativa aziendale**, contenuta nella lettera di incarico, **in maniera tuzioristica, ovvero con prioritaria e assorbente attenzione alla gestione dei profili di responsabilità professionale personale** con cui avete inteso gravare la loro gestione operativa quotidiana.

Fino a tale momento, inoltre, daremo ai Colleghi in questione indicazione di **firmare per sola “presa visione” oppure “con riserva” tale lettera di incarico**.

**Riterremo del tutto ingiustificato e censurabile che la banca perpetuasse atteggiamenti di forte pressione commerciale nei confronti dei Colleghi chiamati a fornire “anche” supervisione, dato che tale incombenza, se non resa “sostenibile”, costituirebbe per loro un ulteriore aggravio in termini di carichi di lavoro e responsabilità, peraltro incompatibile col “migliore interesse del cliente”.**

Ribadiamo, a monte, che ogni accorgimento deve essere attuato dalla banca per consentire a tutti i Colleghi interessati di esperire in modo organico e pianificato, nei tempi previsti ed in ambito lavorativo, il piano dei corsi di formazione necessari per conseguire i requisiti richiesti dalla normativa, così da soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze professionali dei singoli senza dover esacerbare ulteriormente le vistose difficoltà organizzative palesate quotidianamente sulla quasi totalità della Rete.

Cordiali saluti.

Milano 22 agosto 2018

**Segreteria Organo di Coordinamento  
FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL - UILCA - UNISIN**